

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Documento di seduta

FINALE
A6-0199/2007

23.5.2007

RELAZIONE

sullo statuto sociale degli artisti
(2006/2249(INI))

Commissione per la cultura e l'istruzione

Relatrice: Claire Gibault

PR_INI

INDICE

	Pagina
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO	3
MOTIVAZIONE.....	10
PROCEDURA	12

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sullo statuto sociale degli artisti (2006/2249(INI))

Il Parlamento europeo,

- vista la Convenzione dell'Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali,
- vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Una strategia quadro per la non discriminazione e le pari opportunità per tutti" (COM(2005)0224),
- visto il Libro Verde della Commissione "Modernizzare il diritto del lavoro per rispondere alle sfide del XXI secolo" COM(2006)0708,
- vista la propria risoluzione del 22 ottobre 2002 sull'importanza e il dinamismo del teatro e delle arti dello spettacolo nell'Europa allargata¹,
- vista la propria risoluzione del 4 settembre 2003 sulle industrie culturali²,
- vista la propria risoluzione del 13 ottobre 2005 sulle nuove sfide per il circo quale parte della cultura europea³,
- visto il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità⁴,
- visto il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale⁵,
- vista la direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale⁶,
- vista la direttiva 93/98/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi⁷,
- vista la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società

¹ GU C 300 E dell'11.12.2003, pag. 156.

² GU C 76 E del 25.3.2004, pag. 459.

³ GU C 233 E del 28.9.2006, pag. 124.

⁴ GU L 149 del 5.7.1971, p. pag.

⁵ GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.

⁶ **GU L 346 del 27.11.1992, pag. 61.**

⁷ **GU L 290 del 24.11.1993, pag. 9.**

dell'informazione¹,

- vista la sua risoluzione del 9 marzo 1999 sulla situazione e il ruolo degli artisti nell'Unione europea²,
 - vista la sentenza della Corte di giustizia del 30 marzo 2000 relativa alla causa C-178/97 Barry Banks e altri contro Theatre royal de la Monnaie³,
 - vista la sentenza della Corte di giustizia del 15 giugno 2006 relativa alla causa C-255/04 Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese⁴,
 - visto l'articolo 45 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione (A6-0199/2007),
- A. considerando che l'arte può anche essere considerata un lavoro e una professione,
- B. considerando che le summenzionate sentenze e la direttiva 96/71/CE riguardano tutte in modo specifico le attività degli artisti interpreti,
- C. considerando che per praticare l'arte al più alto livello occorre interessarsi al mondo dello spettacolo e della cultura sin dalla più giovane età ed avere la possibilità di accedere alle principali opere del nostro patrimonio culturale,
- D. considerando che in numerosi Stati membri taluni professionisti del settore artistico non hanno uno statuto legale,
- E. considerando che la flessibilità e la mobilità sono elementi indissociabili nell'esercizio delle professioni artistiche,
- F. considerando che nessun artista è totalmente al riparo dalla precarietà in nessuna fase della sua carriera,
- G. considerando che la natura aleatoria e talvolta incerta della professione artistica deve essere necessariamente compensata dalla garanzia di una protezione sociale sicura,
- H. considerando che ancora oggi risulta praticamente impossibile per un artista europeo ricostruire la sua carriera professionale,
- I. considerando che occorre facilitare l'accesso degli artisti alle informazioni concernenti le loro condizioni di lavoro, mobilità, disoccupazione, salute e pensione,
- J. considerando che le predisposizioni artistiche, le doti naturali e il talento sono raramente sufficienti per aprire la strada ad una carriera artistica professionale,
- K. considerando che non sono stati ancora sufficientemente sviluppati i contratti di

¹ *GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10.*

² *GU C 175 del 21.6.1999, pag. 42.*

³ *Raccolta [2000] I-2005.*

⁴ *Raccolta [2000] I-5251.*

formazione e/o qualificazione a vocazione artistica adattati alle singole discipline,

- L. considerando che è opportuno incoraggiare la riconversione professionale degli artisti,
- M. considerando che la libera circolazione dei lavoratori in generale, inclusi gli artisti, dai nuovi Stati membri è tuttora soggetta a certe limitazioni dovute alle possibili disposizioni transitorie previste dal trattato di adesione,
- N. considerando che le produzioni artistiche riuniscono spesso artisti europei ed artisti extracomunitari la cui mobilità è spesso ostacolata dalla difficoltà di ottenere visti a medio termine,
- O. considerando che il soggiorno degli artisti in uno Stato membro è il più delle volte di breve durata (inferiore ai tre mesi),
- P. considerando che tutti questi problemi legati alla mobilità transfrontaliera - principale caratteristica delle professioni artistiche - mettono in luce la necessità di prevedere misure concrete in questo settore,
- Q. considerando che è essenziale distinguere le attività artistiche amatoriali da quelle dei professionisti,
- R. considerando che l'integrazione dell'insegnamento artistico nei programmi scolastici degli Stati membri deve essere assicurato in modo efficace,
- S. considerando che la succitata Convenzione dell'Unesco costituisce un'ottima base per il riconoscimento dell'importanza delle attività dei professionisti nella creazione artistica,
- T. considerando che la direttiva 2001/29/CE impone agli Stati membri che ancora non la applicano, di prevedere per gli autori un compenso equo in caso di eccezioni o restrizioni al diritto di riproduzione (reprografia, riproduzione per uso privato, ecc.),
- U. considerando che la direttiva 92/100/CEE determina i diritti esclusivi di cui sono titolari in particolare gli artisti interpreti e il loro diritto irrinunciabile ad una remunerazione equa,
- V. considerando che i diritti patrimoniali e morali degli autori e degli artisti interpreti sono a tal riguardo il riconoscimento del loro lavoro creativo e del loro contributo alla cultura in generale,
- W. considerando che la creazione artistica partecipa allo sviluppo del patrimonio culturale e si nutre delle opere del passato, da cui trae ispirazione e materiale e di cui gli Stati assicurano la salvaguardia,

Miglioramento della situazione degli artisti in Europa

La situazione contrattuale

- 1. invita gli Stati membri a sviluppare o applicare un quadro giuridico e istituzionale al fine di sostenere la creazione artistica mediante l'adozione o l'attuazione di una serie di misure coerenti e globali che riguardino la situazione contrattuale, la sicurezza sociale,

l'assicurazione malattia, la tassazione diretta e indiretta e la conformità alle norme europee;

2. sottolinea che occorre prendere in considerazione la natura atipica dei metodi di lavoro dell'artista;
3. sottolinea inoltre che occorre prendere in considerazione la natura atipica e precaria di tutte le professioni sceniche;
4. incoraggia gli Stati membri a sviluppare la definizione di contratti di formazione o di qualificazione nelle professioni artistiche;
5. propone pertanto agli Stati membri di agevolare il riconoscimento dell'esperienza professionale degli artisti;

La protezione dell'artista

6. invita la Commissione e gli Stati membri a creare un "registro professionale europeo" del tipo EUROPASS per gli artisti, previa consultazione del settore artistico, nel quale potrebbero figurare il loro statuto, la natura e la durata dei successivi contratti nonché le coordinate dei loro datori di lavoro o dei prestatori di servizi che li ingaggiano;
7. incoraggia gli Stati membri a migliorare il coordinamento e lo scambio di buone pratiche e di informazioni;
8. sollecita la Commissione ad elaborare, in cooperazione con il settore, un manuale pratico uniforme e comprensibile destinato agli artisti europei e agli organi interessati nelle amministrazioni, che contenga tutte le disposizioni in materia di assicurazione malattia, disoccupazione e pensionamento in vigore a livello nazionale ed europeo;
9. invita la Commissione e gli Stati membri in funzione degli accordi bilaterali applicabili ad esaminare la possibilità di iniziative per assicurare il trasferimento dei diritti pensionistici e di sicurezza sociale degli artisti provenienti da paesi terzi dell'Unione europea quando ritornano nei loro paesi d'origine e per garantire che si tenga conto della esperienza di lavoro in un paese dell'Unione europea;
10. incoraggia la Commissione a varare un progetto pilota al fine di sperimentare l'introduzione di una carta elettronica europea di sicurezza sociale specificamente destinata all'artista europeo;
11. ritiene infatti che tale carta, contenendo tutte le informazioni concernenti l'artista, potrebbe risolvere alcuni problemi inerenti alla sua professione;
12. sottolinea la necessità di distinguere con precisione la mobilità specifica degli artisti da quella dei lavoratori dell'Unione europea in generale;
13. chiede a tale proposito alla Commissione di fare il punto sui progressi realizzati in merito a tale mobilità specifica;
14. chiede alla Commissione di individuare formalmente i settori culturali in cui risulta

evidente il rischio di una fuga di creatività e di talenti e chiede agli Stati membri di fornire incentivi per incoraggiare gli artisti a rimanere o a rientrare nel territorio degli Stati membri dell'Unione europea;

15. chiede inoltre agli Stati membri di prestare un'attenzione particolare al riconoscimento a livello comunitario di diplomi e altri certificati rilasciati dai conservatori e dalle scuole artistiche nazionali europee e da altre scuole ufficiali delle arti dello spettacolo, in modo da consentire ai loro titolari di lavorare e studiare in tutti gli Stati membri, in conformità con il processo di Bologna; sollecita gli Stati membri a tal riguardo a promuovere studi artistici formali che offrano una buona formazione personale e professionale e consentano agli studenti di sviluppare il proprio talento artistico nonché competenze generali per operare in altri ambiti professionali; sottolinea altresì l'importanza di proporre iniziative su scala europea per facilitare il riconoscimento di diplomi e altri certificati rilasciati dai conservatori e dalle scuole artistiche nazionali di paesi terzi all'Unione europea, al fine di favorire la mobilità degli artisti verso gli stati membri dell'Unione europea;
16. invita la Commissione ad adottare una "carta europea per la creazione artistica e le condizioni del suo esercizio" sulla base di un'iniziativa come quella dell'Unesco, onde affermare l'importanza delle attività dei professionisti della creazione artistica e favorire l'integrazione europea;
17. invita gli Stati membri ad eliminare tutti i tipi di restrizioni relative all'accesso al mercato del lavoro per gli artisti dei nuovi Stati membri;
18. invita gli Stati membri che non l'applicano ancora, ad organizzare nel rispetto della direttiva 92/100/CEE e della direttiva 2001/29/CE in modo efficace il pagamento di tutti gli equi compensi relativi ai diritti di riproduzione e delle eque remunerazioni dovute ai titolari dei diritti d'autore e dei diritti associati;
19. invita la Commissione a procedere ad uno studio che analizzi le disposizioni prese dagli Stati membri per assicurare in modo efficace ai titolari dei diritti d'autore e dei diritti connessi l'equo compenso per le eccezioni legali applicate dagli Stati membri a norma della direttiva 2001/29/CE e per lo sfruttamento legale dei loro diritti a norma della direttiva 92/100/CEE;
20. invita la Commissione a procedere ad uno studio che analizzi le disposizioni prese dagli Stati membri affinché una parte delle entrate generate dal pagamento dell'equo compenso dovuto ai titolari dei diritti d'autore e dei diritti connessi sia destinata al sostegno dell'attività creativa e alla protezione sociale e finanziaria degli artisti, e che analizzi inoltre gli strumenti giuridici e i dispositivi che potrebbero essere utilizzati per contribuire al finanziamento della protezione degli artisti viventi europei;

La politica dei visti: mobilità e impiego dei cittadini di paesi terzi

21. sottolinea la necessità di tener conto delle difficoltà che alcuni artisti europei ed extracomunitari incontrano attualmente per ottenere un visto ai fini del rilascio di un permesso di lavoro, nonché delle incertezze legate a tale situazione;
22. ricorda altresì che le condizioni stabilite per la concessione dei visti e dei permessi di

lavoro sono attualmente difficili da soddisfare da parte degli artisti in possesso di contratti di lavoro a breve termine;

23. invita la Commissione a riflettere sugli attuali sistemi per la concessione di visti e permessi di soggiorno agli artisti e a mettere a punto una regolamentazione comunitaria in questo settore che possa portare all'introduzione di un visto temporaneo specificamente destinato agli artisti europei ed extracomunitari, come già avviene in taluni Stati membri;

Formazione lungo tutto l'arco della vita e riconversione

24. invita gli Stati membri a creare strutture specializzate di formazione e tirocinio destinate ai professionisti del settore culturale, in modo da sviluppare un'autentica politica dell'occupazione in questo ambito;
25. invita la Commissione a raccogliere tutte le ricerche e le pubblicazioni esistenti e a valutare, sulla base di uno studio, l'attuale situazione per quanto concerne l'attenzione prestata nell'Unione europea alle malattie professionali tipiche delle attività artistiche, ad esempio l'artrosi;
26. ricorda che tutti gli artisti esercitano la loro attività in modo permanente, non limitandosi alle ore di prestazione artistica o di spettacolo sulla scena;
27. ricorda a tale proposito che i periodi di ripetizione costituiscono a pieno titolo ore di lavoro effettivo e che è necessario tener conto di tutti questi periodi d'attività nella carriera degli artisti, sia durante i periodi di disoccupazione che a fini pensionistici;
28. invita la Commissione a valutare il livello reale di cooperazione europea e di scambi nel campo della formazione professionale nelle arti dello spettacolo e a promuovere tali aspetti nel quadro dei programmi per l'apprendimento permanente e cultura 2007, nonché dell'Anno europeo per l'istruzione e la cultura 2009;

Verso una ristrutturazione delle attività amatoriali

29. insiste sulla necessità di sostenere tutte le attività artistiche e culturali svolte segnatamente a favore di gruppi socialmente svantaggiati allo scopo di migliorarne l'integrazione;
30. sottolinea l'importanza delle attività artistiche amatoriali quale elemento cruciale di avvicinamento tra le comunità locali e di costituzione di una società dei cittadini;
31. sottolinea che gli artisti senza formazione formale particolare che aspirano a una carriera artistica professionale dovrebbero essere ben informati in merito a certi aspetti di questa professione;
32. invita a tale proposito gli Stati membri ad incoraggiare e a promuovere le attività amatoriali in continuo contatto con gli artisti professionisti;

Garantire la formazione artistica e culturale sin dalla più giovane età

33. invita la Commissione ad effettuare uno studio sull'educazione artistica nell'Unione europea (i suoi contenuti, la natura della formazione offerta – se formale o meno –, i

risultati e gli sbocchi professionali) e a comunicarne i risultati al Parlamento entro due anni;

34. invita la Commissione ad incoraggiare e favorire la mobilità degli studenti europei delle discipline artistiche, attraverso l'intensificazione dei programmi di scambio fra gli studenti dei conservatori e delle scuole artistiche nazionali sia su scala europea che su scala extra-europea;
35. invita la Commissione a prevedere il finanziamento di misure e progetti pilota che consentano in particolare di definire i modelli adeguati in materia di educazione artistica nell'ambiente scolastico attraverso un sistema europeo di scambio di informazioni e di esperienze destinato agli insegnanti di discipline artistiche;
36. raccomanda agli Stati membri di intensificare la formazione degli insegnanti incaricati dell'educazione artistica;
37. chiede alla Commissione e agli Stati membri di esaminare la possibilità di creare un fondo di mobilità europea di tipo Erasmo destinato agli scambi di insegnanti e di giovani artisti; ricorda a tal riguardo l'importanza che attribuisce all'aumento del bilancio europeo destinato alla cultura;
38. chiede alla Commissione e agli Stati membri di lanciare una campagna d'informazione volta ad offrire una garanzia di qualità dell'educazione artistica;
39. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.

MOTIVAZIONE

Verso uno statuto europeo degli artisti

La questione della regolamentazione dell'accesso alle professioni nel settore dello spettacolo dal vivo è complessa e controversa, tuttavia è divenuto ormai impossibile ignorare i problemi causati dall'assenza di una regolamentazione.

Non basta ricorrere ad argomentazioni quali i vantaggi derivanti dall'assenza di "filtri" e la possibilità per ciascun artista di esprimersi liberamente, poiché ciò significherebbe semplicemente demandare al mercato tale funzione, a scapito dei principi artistici e di giustizia sociale.

Anche per gli artisti più dotati, la carriera nelle discipline dal vivo continua ad essere un'aleatoria e travagliata traversata del deserto, caratterizzata da una serie di problemi, quali retribuzioni in calo, ore non dichiarate e condizioni di lavoro in continuo peggioramento, che si traducono spesso in autentiche delusioni.

Occorre quindi trovare un equilibrio tra la capacità di diffusione del settore e il numero di aspiranti artisti.

D'altro canto, è pur vero che oggi numerose produzioni artistiche riuniscono artisti europei e di paesi terzi, la cui mobilità è spesso ostacolata dal mancato recepimento delle normative europee negli ordinamenti degli Stati membri e da una scarsa conoscenza delle legislazioni nazionali.

A livello europeo le norme esistono già, basta applicarle. Gli artisti ignorano le legislazioni degli Stati membri che li ospitano e non sanno come esigere l'applicazione dei testi europei.

La maggior parte delle difficoltà incontrate dagli artisti non è di carattere culturale, ma dovuta a ragioni di mobilità, politica dei visti, salute, sicurezza sociale, disoccupazione e pensione. Ed è proprio a questi problemi concreti che abbiamo tentato di dare una risposta.

La situazione è stata analizzata da diversi Stati membri, i quali ritengono che sia assolutamente necessario riflettere sui miglioramenti da apportare per consentire agli artisti europei di ottenere un livello adeguato di riconoscimento e integrazione nella loro attività professionale.

Per questa ragione, la stesura di una "*Carta europea per l'attività di produzione artistica e le relative condizioni di esercizio*" ci pare un'eccellente base di riflessione.

La valutazione delle esigenze dell'artista rappresenta infatti il primo, anche se non l'unico, passo verso il miglioramento della sua condizione.

La sfida di una politica culturale europea consiste nel costruire un ambiente culturale

dinamico, creativo e innovativo in tutte le discipline artistiche. Ciò, tuttavia, non potrà prescindere dal riconoscimento ai nostri artisti delle garanzie sociali di cui godono gli altri lavoratori europei, nel rispetto della libertà artistica per loro essenziale.

PROCEDURA

Titolo	Statuto sociale degli artisti
Numero di procedura	2006/2249(INI)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula dell'autorizzazione	CULT 26.10.2006
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula	
Pareri non espressi Decisione	
Cooperazione rafforzata Annuncio in Aula	
Relatore(i) Nomina	Claire Gibault 30.10.2005
Relatore(i) sostituito(i)	
Esame in commissione	29.1.2007 10.4.2007
Approvazione	7.5.2007
Esito della votazione finale	+ : 18 - : 0 0 : 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Ivo Belet, Marie-Hélène Descamps, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Claire Gibault, Vasco Graça Moura, Manolis Mavrommatis, Ljudmila Novak, Karin Resetarits, Pál Schmitt, Nikolaos Sifunakis, Tomáš Zatloukal
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Gyula Hegyi, Erna Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Philippe Morillon
Deposito	23.5.2007
Osservazioni (disponibili in una sola lingua)	